

**STATUTO**

**ART. 1)** Per iniziativa dell'Ente Morale Provincia di Lombardia dei Frati Minori Cappuccini, con sede in Milano, viale Piave, 2, è costituita la Fondazione denominata "OPERA SAN FRANCESCO PER I POVERI ENTE DEL TERZO SETTORE", in breve "OSF ETS" (di seguito la "Fondazione"), con sede in Milano.

La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'Autorità competente ai sensi dell'Art. 48 del D. Lgs 117/2017.

La Fondazione assume nella propria denominazione la locuzione "Ente del Terzo Settore", anche quale acronimo "ETS", e ne fa uso in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

La Fondazione ha facoltà di istituire sedi secondarie, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme vigenti.

**ART. 2)** La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.

**ART. 3)** La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale di cui alle lettere a) c) i); r) e u) del primo comma dell'art. 5 del D. Lgs 117/2017, con la finalità di assicurare assistenza e accoglienza a persone in stato di bisogno e di favorire una promozione umana globale della persona nel solco della tradizione cristiana, specialmente Francescana, della dottrina della Chiesa e del suo Magistero.

Per perseguire il suddetto scopo la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività:

1. promuovere, sostenere, organizzare iniziative di solidarietà e assistenza a sostegno delle persone che si trovano in condizioni di disagio e comunque bisognose;
2. promuovere, sostenere, organizzare progetti di solidarietà e beneficenza, di raccolta fondi e di assistenza sociale, anche in collaborazione con enti che perseguono fini analoghi ai propri;
3. erogare fondi, finanziamenti e contributi a favore dei non abbienti, dei migranti, delle persone bisognose o svantaggiate, degli enti che operano nei confronti di categorie di soggetti particolarmente vulnerabili che necessitano di protezione sociale;
4. organizzare e promuovere campagne di raccolta fondi;
5. svolgere ogni attività editoriale (con esclusione della pubblicazione e stampa dei quotidiani) relativa ai propri scopi ed organizzare e promuovere mostre e manifestazioni per la divulgazione dei fini della Fondazione;
6. promuovere le attività istituzionali e sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi d'interesse della Fondazione, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa e strumenti informatici e telematici;
7. coordinare, promuovere e sviluppare l'attività di enti e istituzioni che condividono lo scopo sociale fornendo loro ogni tipo di assistenza;
8. partecipare ad ogni ente che abbia scopi analoghi al proprio o anche solo ritenuti complementari,

Angelo B. *[firma]*

*[firma]*

9. collaborare con enti pubblici/o privati, italiani ed esteri, e/o lo Stato, Regioni, Comuni, banche, ricevendo contributi di qualsiasi tipo dagli enti stessi,
10. promuovere e sostenere qualsiasi iniziativa confacente con i propri fini istituzionali;
11. promuovere e organizzare incontri, dibattiti, seminari, convegni, studi e sui temi d'interesse della Fondazione.
12. promuovere e organizzare strutture per l'accoglienza e l'ospitalità di tutte le persone in stato di bisogno o difficoltà.

La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri ed i limiti definiti con Decreto Ministeriale ai sensi dell'Art. 6 del D. Lgs 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs 117/2017.

**ART. 4) Il patrimonio della Fondazione è costituito:**

- a) dal patrimonio vincolato ai sensi del comma 4 dell'art. 22 del D. Lgs 117/2017 – corrispondente al fondo di dotazione vincolato ai fini dell'ottenimento della personalità giuridica – e soggetto alla disciplina del citato art. 22 del D. Lgs. 117/2017;
- b) dalle seguenti ulteriori voci, costituenti patrimonio non vincolato:
  - dai beni mobili e immobili comunque pervenuti alla Fondazione con tale specifica destinazione o così destinati per deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
  - da eredità, legati e donazioni con tale specifica destinazione;
  - da ogni altra entrata destinata per deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad incrementarlo.

I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata ad incrementarlo, ivi compresi i contributi pubblici o privati, i proventi di eventuali iniziative di raccolta fondi promosse dal Consiglio di Amministrazione e i proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs 117/2017 costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

**ART. 5) Sono organi della Fondazione:**

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente
- il Vice Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore Legale dei conti, se nominato.

**ART. 6) La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri che durano in carica tre esercizi. Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.**

I componenti il Consiglio di Amministrazione sono nominati nel seguente modo:

- a) un membro nella persona del Ministro Provinciale dei Frati Minori Cappuccini di Lombardia o un membro da lui indicato, cui è attribuita la carica di Presidente,

b) tre membri nominati dal Ministro Provinciale dei Frati Minori Cappuccini di Lombardia tra i suoi consiglieri provinciali,

c) tre membri cooptati da parte della maggioranza dei consiglieri di cui alle lettere a) e b).

In caso di vacanza di qualcuno dei posti di consigliere si provvederà alla sostituzione secondo le stesse modalità prescritte per la nomina.

Il membro nominato in sostituzione durerà in carica sino alla scadenza prevista per il membro sostituito.

Ai Consiglieri non possono essere riconosciuti compensi, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute nell'esercizio della funzione.

**ART. 7)** Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione.

Spetta, in particolare, al Consiglio di Amministrazione:

- (i) stabilire gli indirizzi dell'attività della Fondazione;
- (ii) approvare eventuali regolamenti interni;
- (iii) approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo, determinando la destinazione degli eventuali avanzi di gestione;
- (iv) redigere e approvare annualmente il bilancio sociale ove richiesto dalla normativa vigente;
- (v) deliberare in ordine alle accettazioni di eredità, legati e donazioni nonché in ordine all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
- (vi) nominare il Vice Presidente
- (vii) deliberare le modifiche statutarie;
- (viii) deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- (ix) deliberare sulla costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs 117/2017;
- (x) deliberare lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D. Lgs 117/2017.
- (xi) deliberare in ordine all'estinzione della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte delle proprie funzioni a uno o più membri del Consiglio di Amministrazione stesso; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

**ART. 8)** Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi membri, presso la propria sede o altrove, purché in Italia

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o dal consigliere nominato dagli intervenuti.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione dovrà essere effettuata con comunicazione inviata con qualsiasi mezzo che ne attesti la ricezione almeno otto giorni prima di quello previsto per la riunione ovvero, in caso di urgenza o necessità, quarantotto ore prima del giorno previsto per la riunione.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza di voti dei presenti e con la presenza di almeno la metà dei membri. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Angelo Bongiorno



Per le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie, le operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione e la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare occorre la presenza di almeno tre quarti dei componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento, l'estinzione e la devoluzione del patrimonio della Fondazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

Le delibere devono essere prese con voto palese e constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'adunanza.

**ART. 9)** Assume la qualifica di Presidente il Ministro Provinciale dei Frati Minori Cappuccini di Lombardia o un soggetto da lui indicato. Il Presidente dura in carica sino al termine di mandato di Consigliere.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che saranno successivamente sottoposti al Consiglio di Amministrazione appositamente dallo stesso convocato entro 30 (trenta) giorni dall'adozione di tali provvedimenti urgenti. Il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente, o ad altri consiglieri entro i limiti di quelli ad esso conferiti.

**ART. 10)** Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti e dura in carica sino al termine di mandato di Consigliere e può essere rinominato.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni a lui delegate dallo stesso.

Di fronte a terzi, la firma del Vice Presidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici ufficiali, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

**ART. 11)** L'Organo di Controllo, nominato dal Fondatore, può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Fondatore stesso, se collegiale è composto da tre membri .

L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi e i componenti possono essere riconfermati. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'Art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'Art. 2397, comma 2, del Codice Civile. Nel caso di Organo Collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento dell'attività della Fondazione o su determinate operazioni.

Al superamento dei limiti di cui all'Art. 31 del D. Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita dal Fondatore all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere interamente costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro, a meno che il Fondatore decida di affidare la revisione ad un Revisore Legale dei conti o ad una società di revisione iscritti nell'apposito Registro.

L'Organo di Controllo può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

All'Organo di Controllo può essere riconosciuto un compenso proporzionato all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiore a quelli previsti in Enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

**ART.12)** Entro il 31 maggio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio consuntivo relativo all' anno precedente, redatto e depositato ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto o nella nota integrativa.

Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D. Lgs 117/2017, il Consiglio di Amministrazione dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da approvare ogni anno entro il 31 maggio. Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D. Lgs 117/2017.

Spetta inoltre al Consiglio approvare entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno il bilancio preventivo relativo all' anno successivo.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nelle forme e previste dall'art. 8 del D. Lgs 117/2017.

**ART. 13)** La Fondazione si estingue:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi,
- b) per le altre cause di cui all' articolo 27 c.c..

Salvo diversa destinazione imposta dalla legge, il patrimonio che residua dopo l'esaurimento della liquidazione è devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D. Lgs 117/2017, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza di indicazioni, alla Fondazione Italia Sociale.

**ART. 14)** Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle Leggi in materia.

*Angelo Borghino*

